



## Il Presidente

OMISSIS

### Fascicolo n. 88/2025

**Oggetto:** Richiesta di parere da parte del OMISSIS in merito all'attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del d.lgs. n. 165/2001, a OMISSIS (prot. ANAC n. 147269 del 10/12/2024).

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. 147269 del 10/12/2024 - avente ad oggetto la conferibilità dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a OMISSIS - si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente occorre rilevare che il cumulo degli incarichi potrebbe presentare profili di criticità in relazione al disposto dell'art. 60, comma 1, punto 1), TUEL, che prevede, per quanto qui di interesse, l'ineleggibilità alla carica di sindaco per *"i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori"*.

Si precisa al riguardo che la verifica in ordine all'accertamento delle cause di incompatibilità o delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori locali, nell'esercizio delle proprie funzioni, previste nel Testo Unico degli Enti Locali di cui al d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) spetta al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, in quanto competente ad esprimere pareri sull'argomento. Al riguardo, l'Autorità ha inviato al Governo e al Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del 4 novembre 2015, al quale integralmente si rinvia.

Orbene, per quanto riguarda i profili di competenza dell'Autorità si rappresenta che ai fini della verifica della compatibilità tra la carica di Sindaco del Comune di OMISSIS (rivestita da OMISSIS dal 22.09.2020) e l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (che si vuole attribuire al medesimo soggetto), vengono astrattamente in rilievo le ipotesi di cui agli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 39/2013.

Si anticipa sin da subito che entrambe non trovano applicazione nel caso di specie per le motivazioni che seguono.



Quanto all'art. 7 cit., dirimente è la circostanza che l'Ente in destinazione (Ragioneria generale dello Stato) non rientra tra quelli contemplati dalla norma in quanto non qualificabile come ente locale. Con riferimento a tale requisito, infatti, la citata disposizione si limita a prevedere un divieto di conferire incarichi dirigenziali soltanto presso la Regione (comma 1) o presso una provincia, un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o una forma associativa tra comuni con la medesima popolazione (comma 2).

Quanto, invece, all'art. 11 cit., assume rilievo la circostanza che il Comune di OMISSIS, come ribadito anche nella richiesta di parere, ha una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. L'amministrazione comunale, peraltro, non coincide con l'ente conferente, costituito dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Ciò posto, il conferimento a OMISSIS dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato appare conforme al d.lgs. n. 39/2013.

Tuttavia, l'Autorità ha rilevato che anche nel caso in cui il conferimento di una carica pubblica appaia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 è possibile che il cumulo di incarichi possa dar luogo a un conflitto di interessi. Tale condizione si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico sia (o possa essere) deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo *"a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale"*. In tal senso, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni descritte dagli artt. 7 e 14 d.P.R. n. 62 del 2013 (fattispecie di conflitto "tipizzate") ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee (fattispecie di conflitto "non tipizzate").

La principale misura di prevenzione del conflitto d'interessi, anche potenziale, è rappresentata dall'obbligo di segnalazione da parte dell'interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all'atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato.

Ad ogni buon fine, spetta all'amministrazione la verifica in ordine alla sussistenza delle relative condizioni nonché l'individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci.

Alla luce delle informazioni acquisite nella fattispecie oggetto di esame sembra potersi configurare un potenziale conflitto d'interessi in caso di attività di controllo svolta dalla Ragioneria Territoriale dello Stato sui bandi PNRR ai quali abbia aderito il comune di OMISSIS. In quest'ottica, le misure dell'astensione e del trasferimento delle competenze ad altra Ragioneria Territoriale dello Stato, descritte nella nota prot. n. 267328 del 12 dicembre 2022 dell'allora Ragioniere Generale dello Stato, potrebbero apparire idonee a prevenire il rischio di pregiudizio



all'imparzialità e al buon andamento dell'attività amministrativa. In tali ipotesi occorre altresì dedicare particolare attenzione in fase di monitoraggio allo stato di attuazione conseguito dalle misure programmate, al fine di verificare l'effettiva applicazione delle stesse. Resta comunque ferma l'esigenza di una preliminare verifica in ordine al disposto dell'art. 60 del TUEL come indicato in premessa.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 22 gennaio 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente